



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 42

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

177<sup>a</sup> seduta: mercoledì 18 novembre 2020

Presidenza del presidente MORONESE

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE SEDE REDIGENTE**

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge Salva-Mare»)**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4
GALLONE (FIBP-UDC) . . . . .	3
MESSINA Assuntela (PD) . . . . .	4
PAVANELLI (M5S) . . . . .	3
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	5

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*I lavori hanno inizio alle ore 10,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1571)** *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati

**(674)** *MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

**(1503)** *IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, sospesa nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Colleghi, avverto che mancano ancora i pareri delle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea, che ci auguriamo possano pervenire nel più breve tempo possibile.

Comunico che gli emendamenti 2.21, 5.0.1, 10.0.3 e 11.0.2 sono stati riformulati negli emendamenti 2.21 (testo 2), 5.0.1 (testo 2) e successivamente 5.0.1 (testo 3), 10.0.3 (testo 2) e 11.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato. Avverto che l'emendamento 2.13 (testo 2) è stato riferito all'articolo 7 e rinumerato come emendamento 7.100, pubblicato in allegato. La relatrice ha inoltre presentato il nuovo emendamento 2.100, pubblicato in allegato.

Ricordo, infine, che le proposte 2.26 e 10.0.2 sono state ritirate dai rispettivi proponenti, con contestuale presentazione degli ordini del giorno G/1571/4/13 e G/1571/5/13, pubblicati in allegato.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.0.3 (testo 2).

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento 2.6 nell'ordine del giorno G/1571/6/13, che ne recepisce i contenuti.

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei membri del mio Gruppo all'ordine del giorno G/1571/6/13.

MESSINA Assuntela (*PD*). Signor Presidente, vorrei ritirare gli emendamenti 5.2, 11.1 e 11.12 a mia firma. Faccio altresì mio l'emendamento 11.5 e lo ritiro.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri anzidetti, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11.*

ALLEGATO

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571****G/1571/4/13 (Già em. 2.26)**

DE CARLO, NASTRI, IANNONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")»;

premessi che:

le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare risulta essere un elemento di peculiare e strategica importanza per la salvaguardia delle acque territoriali italiane e non solo, occorre prevedere un piano strutturale di interventi tempestivo, che sia condiviso dai Ministeri di competenza e che controlli, monitori e regoli la gestione dei rifiuti, sviluppando inoltre un sistema di incentivi a sostegno del comparto ittico, fortemente e inevitabilmente coinvolto nell'operazione di «pulizia del mare»;

impegna il Governo a:

prevedere un piano strutturale di interventi, elaborato di concerto dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale.

**G/1571/5/13 (Già em. 10.0.2)**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")»;

premessi che:

il provvedimento in esame prevede misure volte a favorire il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e la promozione dell'economia circolare;

appare necessario cogliere l'opportunità di questo provvedimento per ridurre al minimo l'impatto che determinati prodotti in plastica hanno sull'ambiente;

l'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 reca, al punto 19 dell'elenco delle direttive da recepire, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;

in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

considerato che:

usualmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, di prevedere il divieto, di utilizzo in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici delle cassette di polistirolo a favore di strumenti alternativi biodegradabili e compostabili.

**G/1571/6/13 (Già em. 2.6)**

GALLONE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003 disciplina, in via generale, il Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti, disciplinando altresì le modalità di consultazione dei soggetti e degli operatori interessati;

il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea 2019, all'esame della Camera dei Deputati;

a tal proposito la disciplina prevista all'articolo 5 dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;

ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva UE 2019/883, «gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione»;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.

---

**Art. 2.****2.21 (testo 2)**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. I Comuni e le autorità di sistema portuale interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.».

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.100

IL RELATORE

*All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: «misure premiali» aggiungere le seguenti: «di tipo non finanziario».*

## Art. 5.

### 5.0.1 (testo 3)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al



presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

### 5.0.1 (testo 2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Misure per la raccolta dei rifiuti nei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2 nonché attraverso lo strumento dei contratti di fiume di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti fissi o mobili.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. All'articolo 59 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole "salvaguardia dal rischio idraulico" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione di iniziative per la raccolta di rifiuti galleggianti nel rispetto delle funzioni ecosistemiche dei corpi idrici"».

**Art. 7.****7.100 [Già 2.13 (testo 2)]**

MORONESE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell’Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

**Art. 10.****10.0.3 (testo 2)****(Ritirato)**

PAVANELLI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)*

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l’anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l’acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell’agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all’importo massimo an-

nuale di 1.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 11.**

### **11.0.2 (testo 2)**

MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore».

---

